



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento delle attività culturali studentesche dell'Università degli Studi di Brescia

INDICE:

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 - Fonti normative e finalità

Art. 3 - Commissione di Ateneo per le attività culturali e sociali promosse dagli studenti

Art. 4 - Finanziamento

Art. 5 - Bando per la presentazione delle domande per le attività culturali e sociali

Art. 6 - Soggetti proponenti

Art. 7 - Ammissione delle attività

Art. 8 - Criteri di valutazione delle attività culturali

Art. 9 - Modalità di svolgimento

Art. 10 - Luoghi di svolgimento.

Art. 11 - Conclusione delle attività

Art. 12 - Emanazione, entrata in vigore e norme finali.

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica alle attività culturali e sociali annualmente proposte dagli studenti iscritti all'Università degli Studi di Brescia.

2. Ai fini del presente Regolamento,

C.D.A., definisce il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Brescia;

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI (o anche solo COMMISSIONE) definisce la commissione di cui all'art 3 del presente regolamento;

STUDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI, definisce gli studenti con carriera attiva e in regola con i pagamenti delle tasse dei precedenti anni accademici che, nei termini annualmente definiti, hanno rinnovato la propria iscrizione per l'anno accademico, provvedendo al pagamento della prima rata;

PICA, definisce l'applicazione informatica per presentare domanda di partecipazione a selezioni pubbliche, usata anche per la presentazione della domanda delle attività culturali;

ATTIVITÀ ACCOLTE /AMMESSE definisce le attività annualmente individuate con decreto rettorale, a seguito della valutazione della Commissione, come ammesse al finanziamento.

Art. 2 - Fonti normative

1. In attuazione della Legge 3 agosto 1985, n. 429, recante norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori, nonché della Legge 19 novembre 1990 n. 341, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera c) e del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, in particolare l'art.3, co. 4, lettera d) e g) l'Università degli Studi di Brescia promuove, sostiene e pubblicizza attività culturali e ricreative organizzate dagli studenti.

Art. 3 - Commissione di Ateneo per le attività culturali e sociali promosse dagli studenti

1. In attuazione della Legge n.429 del 3/8/1985 e s.m.i. e del relativo regolamento di esecuzione, D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 ottobre 1986, il CDA, con propria delibera, nomina la Commissione composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e da pari numero di rappresentanti dei docenti scelti dallo stesso CDA fra i propri componenti. Qualora tra i componenti del CDA, non vi siano docenti, il CDA potrà individuare quali propri rappresentanti per la Commissione uno o più docenti in Senato Accademico.
2. Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni del Codice Etico e le norme generali sul conflitto d'interesse.

Art. 4 - Finanziamento

1. In via ordinaria, entro la fine del mese di settembre, il CDA autorizza l'emanazione del bando per l'assegnazione dei fondi per le attività culturali e sociali organizzate dagli studenti per l'anno solare successivo, impegnandosi con delibera ad inserire nel Bilancio unico dell'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno successivo le risorse necessarie per finanziare tali attività.

Art. 5 - Bando per la presentazione delle domande per le attività culturali e sociali

1. La Commissione per le Attività Culturali definisce i contenuti del bando per l'assegnazione dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti.
2. L'unità organizzativa che gestisce il processo amministrativo delle attività culturali promosse dagli studenti, sentita la Commissione per le Attività Culturali, predispone annualmente il bando per la presentazione di proposte di attività culturali e sociali per l'anno solare successivo.
3. Entro il mese di dicembre di ogni anno il bando per l'assegnazione dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti viene emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
4. Un referente principale, in rappresentanza di uno dei proponenti di cui all'art. 6, presenta telematicamente la domanda di partecipazione al bando, nei termini e con le modalità indicati nel bando stesso. Nella domanda sono altresì indicati i dati di un referente supplente dell'attività.

Art. 6 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare proposte di attività culturali, partecipando al relativo bando di selezione:
 - a) Rappresentanze Studentesche negli organi dell'Ateneo ad eccezione del Consiglio di Amministrazione.
 - b) Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Brescia.

- c) Gruppi di studenti universitari, le cui richieste dovranno essere accompagnate dalle firme di almeno 50 studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Brescia.
2. Gli studenti proponenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi di laurea di Primo livello, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ai Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione.
3. Per i proponenti di cui alla lettera c) comma 1, in caso di più domande presentate dal medesimo gruppo, ogni domanda dovrà essere corredata da una distinta e differenziata raccolta di firme in originale.
4. Non possono presentare una domanda ai sensi dell'art. 5, pena inammissibilità della stessa, i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione. Tali studenti non possono essere né referenti principali, né referenti supplenti di un'attività.

Art. 7 - Ammissione delle attività

1. La Commissione, supportata dall'unità organizzativa che gestisce il processo amministrativo delle attività culturali promosse dagli studenti, valuta le domande e ne stabilisce l'idoneità allo svolgimento sulla base dei criteri indicati nel Bando e dei fondi a disposizione, individuando l'elenco delle attività ammissibili al finanziamento e l'importo assegnabile ad ogni attività.
2. L'importo finanziato per ogni attività culturale o per più attività culturali che seppur proposte con domande separate, risultano essere di fatto un'unica iniziativa, non può superare l'importo massimo per ciascuna attività culturale determinato nel bando.
3. La Commissione nella valutazione delle domande può riservarsi di accantonare una cifra pari o inferiore al 3% del totale stanziato per le attività culturali, al fine di poter far fronte ad eventuali spese non preventivabili e/o eccezionalmente sopravvenute per l'organizzazione delle Attività stesse.
4. La Commissione, in fase di valutazione delle proposte, può richiedere un supplemento di istruttoria.
5. Il Rettore con decreto, vista la valutazione della Commissione sulle domande pervenute, ammette al finanziamento le attività culturali e sociali per l'anno solare.
6. L'elenco delle domande ammesse al finanziamento è pubblicato sul sito di Ateneo e sull'Albo Pretorio on line.
7. Nel caso si rendessero necessarie modifiche di natura economica e/o di contenuto successive all'ammissione dell'iniziativa, le stesse saranno valutate dalla Commissione che, per il riesame, può delegare il Presidente.

Art. 8 - Criteri di valutazione delle attività culturali

1. Al fine di definire le priorità di finanziamento delle attività, la Commissione determinerà annualmente e i criteri di valutazione delle attività culturali proposte che saranno indicati in bando. In ogni caso, le attività culturali ammesse devono rispettare i requisiti indicati nei commi seguenti.
2. Le attività culturali devono essere gratuite per i partecipanti e coinvolgere prioritariamente la comunità universitaria.
3. I docenti e gli studenti dell'Ateneo che, a vario titolo, contribuiscono alla realizzazione dell'iniziativa proposta, non ricevono alcun compenso.
4. In fase di proposta dell'attività culturale devono essere indicate eventuali forme e importi di cofinanziamento.
Le eventuali fonti di cofinanziamento verranno valutate dalla Commissione ai fini dell'ammissibilità della domanda.

5. Non sono ammissibili proposte destinate a finanziamenti diretti o indiretti delle Rappresentanze/Associazioni/Gruppi richiedenti.
6. Le attività culturali proposte non devono avere contenuti sostitutivi di un'attività didattica istituzionale.
7. La Commissione può valutare di escludere una o più attività, nel caso in cui più di un'attività culturale sia stata proposta dallo stesso soggetto proponente, per garantire un'equa distribuzione dei finanziamenti alla pluralità dei proponenti.
8. Le attività proposte di presentazione di libri, film e seminari contenenti tematiche sociali e culturali, che prevedono la presenza di un relatore esterno, devono prevedere, ove possibile, la presenza di un moderatore interno all'Ateneo. Ove non previsto, la Commissione può riservarsi di chiederne la presenza in fase di accoglimento dell'attività culturale proposta.

Art. 9 - Modalità di svolgimento

1. Le attività culturali devono essere svolte entro la conclusione dell'anno solare in cui sono state finanziate.
2. L'organizzazione di un'attività può comportare lo svolgimento di adempimenti preliminari all'evento tra cui la richiesta di autorizzazione all'utilizzo degli spazi di Ateneo, la richiesta di acquisto di beni o servizi, l'autorizzazione del materiale pubblicitario, oltre ogni adempimento previsto dalla legge per l'organizzazione di un evento.
3. Sul sito internet di Ateneo, alla pagina relativa alle attività culturali e sociali promosse dagli studenti, sono pubblicate le istruzioni e la modulistica a cui devono attenersi i proponenti per l'organizzazione dell'attività e per gli adempimenti di cui al comma precedente.

Art. 10 - Luoghi di svolgimento

1. Le attività dovranno svolgersi preferibilmente presso gli spazi dell'Ateneo, concessi gratuitamente per lo svolgimento delle attività culturali.
2. Per le modalità di utilizzo degli spazi dell'Ateneo si fa riferimento al Regolamento per la concessione degli spazi universitari, al quale i proponenti devono attenersi.
3. Sono pubblicate sul sito di Ateneo, alla pagina relativa alle attività culturali e sociali promosse dagli studenti, le istruzioni e la modulistica a cui devono attenersi i proponenti per presentare la richiesta degli spazi.
4. I proponenti devono rispettare la normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, l'unità organizzativa che gestisce il processo amministrativo delle attività culturali promosse dagli studenti comunica lo svolgimento di un evento in Ateneo alla unità organizzativa che si occupa di Ambiente e Sicurezza.
5. I proponenti devono attenersi a eventuali condizioni poste dai direttori di dipartimento per l'utilizzo degli spazi.
6. In caso di eventuali restrizioni imposte dalle norme di legge o dovute a sopravvenute ed imprevedibili circostanze che non consentano l'organizzazione dell'attività in sicurezza, l'Ateneo può sospendere e/o annullare le attività ammesse al finanziamento.

Art. 11 - Conclusione delle attività

1. Gli studenti referenti delle attività culturali ammesse e svoltesi nel corso dell'anno solare, a conclusione dell'attività, devono presentare all'unità organizzativa che gestisce il processo amministrativo delle attività culturali promosse dagli studenti, la relazione finale illustrativa dell'attività svolta e hanno facoltà di compilare il questionario di customer satisfaction.

2. La relazione di cui al comma 1 costituisce strumento per la valutazione del regolare ed effettivo svolgimento dell'attività.
3. L'unità organizzativa che si occupa dell'economato e del patrimonio e l'unità organizzativa che si occupa dei compensi accessori, delle borse di studio e delle missioni provvedono alle liquidazioni di competenza.

Art. 12 - Emanazione, entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale, pubblicato all'albo online di Ateneo, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Sono fatte salve le procedure e le attività già in corso sulla base della precedente regolamentazione, fino alla loro naturale scadenza.
2. Tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni degli organi, precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate, se incompatibili.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda al bando per l'assegnazione dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti annualmente emanato e si applica la normativa vigente in materia.